

Direttiva del 19 febbraio 1973 n° 73/23/CEE

Direttiva “Bassa Tensione”

Concernente il ravvicinamento delle Legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

Articolo 1

Per materiale elettrico, ai sensi della presente direttiva, si intende ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 V in corrente alternata e fra 75 e 1.500 V in corrente continua, fatta eccezione dei materiali e dei fenomeni di cui all'allegato II.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché il materiale elettrico possa essere immesso sul mercato solo se, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza valida all'interno della Comunità, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni
2. L'allegato I riassume i principali elementi degli obiettivi di sicurezza di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché non si creino ostacoli, per ragioni di sicurezza, alla libera circolazione all'interno della Comunità del materiale elettrico se, alle condizioni previste dagli articoli 5, 6, 7 o 8, esso è conforme alle disposizioni dell'art. 2.

Articolo 4

Gli Stati membri hanno cura che le imprese distributrici di elettricità, per quanto riguarda il materiale elettrico, non subordinino il raccordo e la fornitura di elettricità agli utenti a requisiti di sicurezza più rigorosi di quelli previsti all'art. 2.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui all'art. 2 o della libera circolazione di cui all'art. 3, considerano rispondenti alle disposizioni dell'art. 2 in particolare il materiale elettrico che soddisfa alle disposizioni in materia di sicurezza delle norme armonizzate.

Le norme si considerano armonizzate quando, stabilite di comune accordo degli organismi notificati dagli Stati membri conformemente alla procedura prevista all'art. 11, sono state pubblicate secondo le procedure nazionali. Esse devono essere aggiornate in funzione del progresso tecnologico e dell'evoluzione della regola dell'arte in materia di sicurezza. L'elenco delle norme armonizzate ed i loro riferimenti sono pubblicati a titolo di informazione, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Articolo 6

Ove non siano ancora stabilite e pubblicate norme armonizzate ai sensi dell'art. 5, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui all'art. 2 o della libera circolazione di cui all'art. 3, considerino del pari rispondente alle disposizioni in materia di sicurezza della "International Commission on Rules for the Approval of Electrical Equipment" (CEE-el) (Commissione internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli impianti elettrici) o della "International Electrotechnical Commission" (IEC) (Commissione elettrotecnica internazionale), per le quali sia stata espletata la procedura di pubblicazione prevista ai paragrafi 2 e 3.

2. Le disposizioni in materia di sicurezza prevista al paragrafo 1 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri non appena la presente direttiva entra in vigore e, in seguito, al momento della loro pubblicazione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, indica le disposizioni e in particolare le varianti di cui raccomanda la pubblicazione.
3. Entro tre mesi gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro eventuali obiezioni alle disposizioni così notificate, menzionando le ragioni di sicurezza che si oppongono all'accettazione di questa o quella disposizione.

Le disposizioni in materia di sicurezza nei cui confronti non sia stata mossa alcuna obiezione sono pubblicate, a titolo d'informazione, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 7

Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'art. 5 o disposizioni in materia di sicurezza pubblicate conformemente all'art. 6, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti, i fini dell'immissione sul mercato di cui all'art. 2 o della libera circolazione di cui all'art. 3, considerino del pari rispondente alle disposizioni dell'art. 2 il materiale elettrico costruito in conformità delle disposizioni in materia di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato, quando detto materiale garantisce una sicurezza equivalente a quella richiesta sul proprio territorio.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti permettano altresì l'immissione sul mercato di cui all'art. 2 o la libera circolazione di cui all'art. 5 od alle disposizioni degli art. 6 e 7, rispondendo alle disposizioni dell'art. 2.
2. In caso di contestazione, il costruttore o l'importatore può presentare una relazione, elaborata da un organismo notificato conformemente alla procedura prevista nell'art. 11, sulla conformità del materiale elettrico alle disposizioni dell'art. 2.

Articolo 9

Se per motivi di sicurezza uno Stato membro vieta l'immissione sul mercato od ostacola la libera circolazione di materiale elettrico, ne informa immediatamente gli Stati membri interessati e la Commissione, indicando i motivi della decisione e precisando in particolare:

- se la non conformità all'art. 2 risulti da una lacuna delle norme armonizzate di cui all'art. 5, delle disposizioni di cui all'art. 6 o delle norme di cui all'art. 7;
 - se la non conformità risulti dalla cattiva applicazione di dette norme o pubblicazioni o dalla mancata osservanza della regola dell'arte di cui all'art. 2.
2. Se altri Stati membri muovono obiezioni alla decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione procede senza indugio ad una consultazione degli Stati membri interessati.
 3. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data dell'informazione di cui al paragrafo 1, ove non sia stato possibile raggiungere un accordo, la Commissione sente il parere di uno degli organismi notificati conformemente alla procedura prevista all'art. 11, che abbia sede fuori territorio degli Stati membri interessati e non sia intervenuto nel quadro della procedura prevista all'art. 8. Nel parere viene precisato in che misura non sono rispettate le disposizioni dell'art. 2.
 4. La Commissione comunica il parere dell'organismo e tutti gli Stati membri che, entro il termine di un mese, possono trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione. Contemporaneamente la Commissione prende conoscenza delle osservazioni delle parti interessate a proposito del summenzionato parere.
 5. Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni la Commissione formula eventualmente le raccomandazioni o i pareri adeguati.

Articolo 10

1. Gli Stati membri, senza pregiudizio di altri tipi di prove, adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti considerino come presunzione di conformità alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 l'apposizione sul materiale elettrico di un marchio di conformità o il rilascio di un attestato di conformità oppure, in mancanza, e in particolare nel caso del materiale industriale, la dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.
2. I marchi o gli attestati sono stabiliti, separatamente o di comune accordo, dagli organismi notificati conformemente alla procedura prevista all'art. 11. I modelli dei marchi o degli attestati sono pubblicati dai suddetti organismi e, a titolo di informazione, sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 11

Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione:

- l'elenco degli organismi di cui all'art. 5;
- l'elenco degli organismi che stabiliscono i marchi e gli attestati conformemente alle disposizioni dell'art. 10;
- l'elenco degli organismi che elaborano una relazione conformemente alle disposizioni dell'art. 8 o che formulano un parere conformemente alle disposizioni dell'art. 9;
- dove viene effettuata la pubblicazione di cui all'art. 5, secondo comma. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica di tali indicazioni.

Articolo 12

La presente direttiva non è applicabile al materiale elettrico destinato all'esportazione verso Paesi terzi.

Articolo 13

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto dalla notifica della stessa e ne informano immediatamente la Commissione. Tuttavia per quanto riguarda la Danimarca tale termine è portato a 5 anni.
2. Gli Stati membri hanno cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Allegato I

1. Requisiti generali

- a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.
- b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile sull'imballaggio
- c) Il materiale elettrico e le sue parti costruttive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.
- d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico

In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:

- a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
- b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
- c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
- d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico

In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

- a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;
- b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.
- c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone agli animali domestici e agli oggetti.

Allegato II

Materiali e fenomeni esclusi dal campo d'applicazione della Direttiva

- Materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione.
- Materiali elettrici per radiologia e uso clinico. Parti elettriche di ascensori e montacarichi. Contatori elettrici.
- Prese di corrente (basi e spine) a uso domestico. Dispositivi di alimentazione di recinti elettrici. Disturbi radio-elettrici.
- Materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi o sugli aeromobili e per le ferrovie conformi alle disposizioni di sicurezza da organismi internazionali cui partecipano gli Stati membri.